

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3191 del 07/09/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società DOZZA LAMIERE Srl per lo stabilimento sito in Comune di Zola Predosa, via Garibaldi n° 10/a
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3275 del 07/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sette SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società DOZZA LAMIERE Srl per lo stabilimento sito in Comune di Zola Predosa, via Garibaldi n° 10/a

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società DOZZA LAMIERE Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Zola Predosa, via Garibaldi n° 10/a che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate nell'allegato A alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale alla verifica di compatibilità delle emissioni alle disposizioni dell'Autorità aeroportuale competente approvate con Decreto D.C.I.A. N°5/CIA/24/09/2012, come disposto dal parere urbanistico espresso dal comune di Zola Predosa e riportato in allegato B quale parte integrante e sostanziale per presente atto.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....." ..

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

6. Obbliga la società DOZZA LAMIERE Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁶
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società DOZZA LAMIERE Srl, c.f. e p.iva 02330280393, avente sede legale in comune di Sant'Agata sul Santerno (RA), via San Vitale e stabilimento in Comune di Zola Predosa, via Garibaldi n° 10/a, ha presentato in data 22/10/2015 al Suap del comune di Zola Predosa una domanda⁷ di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Tale domanda di rilascio dell'AUA contiene la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera generate dall'impianto produttivo che svolge attività di lavorazione lamiera.

Non sono dichiarati altre matrici ambientali relativi all'impianto.

In data 03/05/2016 è pervenuto il parere favorevole del comune di Zola Predosa⁸ condizionato al rispetto alla verifica di compatibilità con le disposizioni dell'Autorità aeroportuale competente approvate con Decreto D.C.I.A. N°5/CIA/24/09/2012.

In data 12/08/2016 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE⁹.

Si adotta l'A.U.A. che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
U. Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁷ Domanda agli atti di ARPAE con PGBO/2016/6933 del 18/04/2016

⁸ Parere del comune di Zola Predosa agli atti di ARPAE con PGBO/2016/7858

⁹ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/15347

Autorizzazione Unica Ambientale

DOZZA LAMIERE Srl – Comune di Zola Predosa - via Garibaldi n° 10/a

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione lamiera svolta dalla società DOZZA LAMIERE Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Zola Predosa, via Garibaldi n° 10/a, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società DOZZA LAMIERE Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: POSTAZIONI DI SALDATURA

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	9,5 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche e celle filtranti in maglia metallica

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Unitamente alle analisi di messa a regime dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: TAGLIO AL LASER

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	8,5 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Unitamente alle analisi di messa a regime dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: MACCHINA SCHIUMATRICE

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8,5 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso. Per le analisi delle sostanze non elencate tra i metodi U.N.I.CHIM., in attesa di indicazioni ufficiali da parte degli organi competenti, la Ditta può utilizzare i metodi di prelievo e analisi più appropriati, anche in relazione alla migliore tecnologia disponibile; detti metodi dovranno essere espressamente indicati.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione E1, E2 ed E3 e comunque non oltre il 31.08.2017 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31.08.2017 la presa di campionamento dell' emissione dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società DOZZA LAMIERE Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2 ed E3.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con

obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta DOZZA LAMIERE Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

DOZZA LAMIERE Srl – Comune di Zola Predosa - via Garibaldi n° 10/a

ALLEGATO B

Parere urbanistico espresso dal comune di Zola Predosa

Responsabile Suap

Sede

Zola Predosa, 2 maggio 2016

Protocollo n°

oggetto: **Parere Urbanistico su domanda di autorizzazione unica ambientale con emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successivi aggiornamenti, ditta DOZZA LAMIERE SRL, Via GARIBALDI 10/A, Zola Predosa". Prot. Suap 9561 del 18/04/2016 .**

La ditta, specializzata nella lavorazione di lamiere e carpenterie metalliche, presenta domanda di **autorizzazione unica ambientale per modifica sostanziale di stabilimento con emissioni in atmosfera.**

Per quanto riguarda le valutazioni di carattere territoriale ed urbanistico dell'insediamento: ai sensi degli strumenti generali vigenti (PSC e RUE), l'immobile ricade in Ambiti urbani Consolidati AUC, sub ambito consolidato con usi prevalentemente terziari AUC3; in detti ambiti le attività di tipo "c1" produttive, manifatturiere artigianale ed industriali, sono compatibili **qualora legittimamente preesistenti al 27 marzo 2013** e fino ad un eventuale cambio d'uso verso le funzioni urbanisticamente ammesse ferma restando l'adozione dei sistemi necessari all'abbattimento degli inquinanti e alla salvaguardia ambientale e sanitaria.

Si riscontra, pertanto, la compatibilità urbanistica condizionata.

Nelle immediate vicinanze sono presenti attività alberghiere, residenziali e di somministrazione alimenti, pertanto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dovrà escludere ogni scarico che possa contenere componenti nocivi o pericolosi in relazione al particolare tipo di attività.

L'area, inoltre, ricade in zona soggetta alle limitazioni delle attività, in materia di vincolo aeroportuale indicate dalla Relazione tecnica ENAC e rispettive norme per la sicurezza della navigazione aerea, operanti per le aree comprese in:

- Superfici di delimitazione degli ostacoli: Superficie Orizzontale Esterna (OHS),
- 1. Tipologia mappa PC01A (interne alla linea rossa),
- 4. Tipologia (interne alla linea azzurra) mappa PC01C,

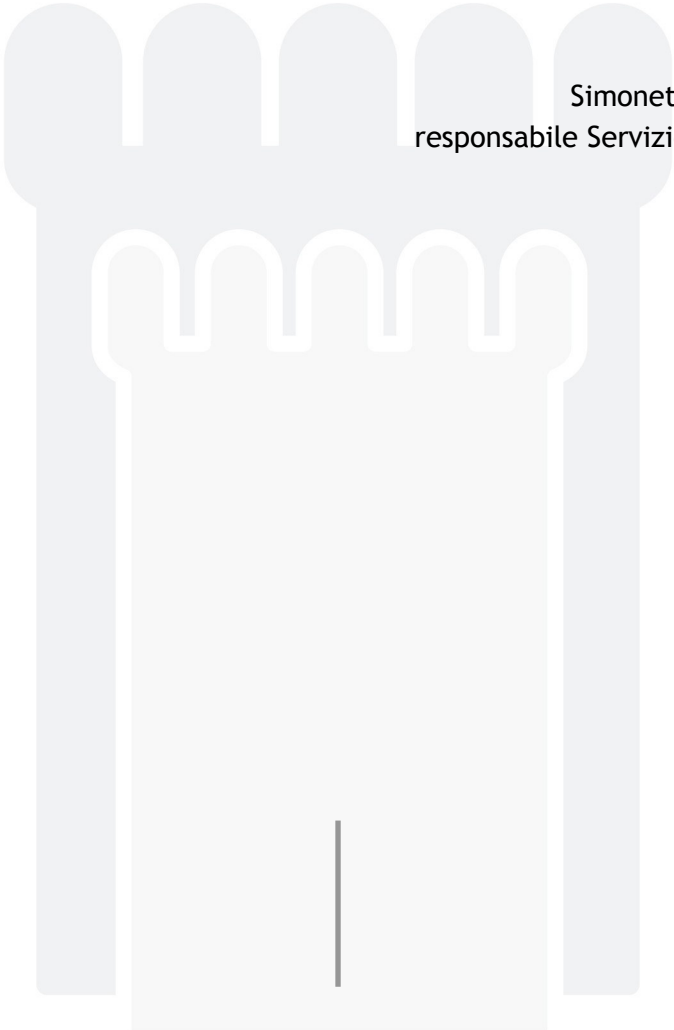
disposizioni, queste, approvate con Decreto D.C.I.A. N. 5/CIA/24/09/2012, ai sensi dell'art. 707 del Codice della Navigazione, pertanto le emissioni sono subordinate a verifica di compatibilità

con le richiamate disposizioni dell'Autorità aeroportuale competente.

Atteso che, quello relativo all'autorizzazione agli scarichi in atmosfera, costituisce procedimento volto ad evitare esalazioni nocive e quindi idoneo all'ottemperanza delle condizioni di cui sopra, si esprime parere favorevole condizionato alle prescrizioni cautelative indicate.

Si richiama infine il PTCP approvato con DCR n° 19 del 30/03/2004, nella versione aggiornata, che indica l'insediamento in Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (PTCP artt. 5.2 e 5.3) Settore A: "Aree caratterizzata da ricarica diretta della falda", per le verifiche di conformità eventualmente derivanti dall'applicazione degli artt. 5.2 e ss. della norma di PTCP.

E' comunque fatto salvo l'ottenimento dei pareri e dei N.O. richiesti per l'esercizio dell'attività in ordine agli aspetti della sicurezza e della conformità edilizia dei locali occupati e degli usi in essere.



Simonetta Bernardi
responsabile Servizio Assetto del Territorio

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.